

REPUBBLICA ITALIANA

N.7232/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3949 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3949/2001 proposto da Pasquale Landro e Francesco Barbieri rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Assisi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Mordini n. 14;

contro

il Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali , sezione decentrata di Vibo Valentia (Co.Re.Co.) in persona del suo legale rappresentante Presidente *pro tempore* non costituitosi;

e nei confronti

del Comune di Zambrone in persona del suo legale rappresentante // Sindaco *pro tempore* non costituitosi;

per l'annullamento

della sentenza n. 230 /2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;

Udito alla pubblica udienza del giorno 3 giugno 2003 l'avv. Assisi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1) La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dagli attuali appellanti per l'annullamento delle ordinanze n. 9 e 10 dell'otto gennaio 1997 del Co.Re.Co. con le quali era stata dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 142 del 1990 delle delibere di Giunta Municipale del Comune di Zambrone n. 238 e n. 262 del 1996 delibere con le quali era stata attribuita agli attuali appellanti la indennità di vigilanza.

E' necessario precisare, per una esatta delimitazione dell'oggetto della presente controversia, che con le ordinanze impugnate in primo grado l'organo regionale di controllo aveva disposto l'annullamento delle due deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale del Comune di Zambrone per concedere l'indennità di vigilanza agli attuali appellanti con la seguente testuale motivazione: "l'atto in esame comportante un onere finanziario a carico dell'Ente, è stato assunto senza la contestuale quantificazione della spesa e senza l'attestazione della copertura finanziaria".

La motivazione espressa nell'ordinanza n. 9 è stata ripresa "per relationem" anche nell'ordinanza n. 10.

Il giudice di primo grado, dopo aver respinto una prima censura con cui si era

lamentata la violazione dei termini fissati per l'esercizio del potere di controllo-censura non riproposta in questa sede- ha svolto alcune considerazioni sulla spettanza agli attuali appellanti dell'indennità in questione prevista dall'art. 26 lett. f) del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 in favore del cd. "personale di vigilanza". Contro tali considerazioni si appunta il primo motivo di appello, che appare fondato, con cui si evidenzia la pronuncia su un punto estraneo all'oggetto della controversia. Dalla lettura della motivazione degli atti di annullamento, che si è qui riprodotta per completezza, emerge con chiarezza che il motivo di annullamento è stato solo quello della mancata previsione della copertura finanziaria delle delibere annullate e non altro.

2) La questione posta all'attenzione del Collegio verte, quindi, essenzialmente su un unico specifico punto: se i contenuti della delibera n.238 del 6 novembre 1966 giustificassero o meno l'annullamento per le ragioni qui evidenziate. Infatti la successiva deliberazione n. 262 del 19 novembre 1996 è solo di risposta ai chiarimenti richiesti dall'organo di controllo e non aggiunge elementi decisivi per la decisione della causa.

La sentenza appellata ha ritenuto che correttamente sia stato disposto l'annullamento di cui trattasi perché la previsione di spesa era completa solo per l'anno 1996 (con imputazione al capitolo 150 del bilancio comunale, relativo alle spese occorrenti per il funzionamento dell'ufficio tecnico, dell'importo necessario per la liquidazione dell'indennità in parola per i due mesi dell'anno in

corso, novembre e dicembre, pari a £ 523.332), mentre la delibera in questione riconosceva ai due soggetti interessati l'indennità di vigilanza dal 1° gennaio 1988 senza assicurare per il residuo periodo la necessaria copertura finanziaria. Da ciò, secondo il primo giudice, discendeva la legittimità della dichiarazione di nullità della deliberazione n. 238/1996 della Giunta Municipale del Comune di Zambrone pronunciata dall'organo di controllo a tenore dell'art. 55, quinto comma, della legge 142/1990.

3) Ritiene il Collegio, sulla specifica questione all'attenzione, che sia fondata la censura svolta nell'appello con cui si sostiene che il punto n. 4) della deliberazione qui in esame, nel prevedere espressamente che "con separato atto" si sarebbero quantificate le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità in parola ai due attuali appellanti non abbia inteso riconoscere immediatamente per tutto il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1988 al 31 ottobre 1996 l'indennità in questione, ma solo rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione ed il conseguente riconoscimento dell'indennità medesima.

Ciò posto non era possibile, né necessario, quantificare l'onere finanziario di una statuizione non attuale né assicurarne la specifica copertura.

E' alla stregua di tale considerazione che emerge la fondatezza anche della censura con cui parte appellante fa rilevare che, una volta definito in termini positivi l'aspetto della spettanza dell'indennità di vigilanza ai due tecnici di cui

trattasi attraverso il consolidarsi della medesima deliberazione n. 238/1996, operante come si è detto solo per i due mesi di novembre e dicembre 1996, rientrando il relativo impegno di spesa tra le spese obbligatorie la necessaria copertura avrebbe dovuto essere assicurata per l'avvenire ai sensi dell'art. 183, comma secondo lett. c), del D.Lvo n. 267/2000.

Tale disposizione ,come è noto, stabilisce che con l'approvazione del bilancio comunale e delle sue variazioni "senza necessità di ulteriori atti" sono impegnate le somme necessarie per le spese dovute all'esecuzione di contratti ovvero a disposizioni di legge. La stessa norma chiarisce, inoltre, nella lett. a), che il medesimo regime vale per il trattamento economico tabellare dei dipendenti Pertanto, non essendo stata contestata dall'organo di controllo la spettanza della indennità in questione ai due dipendenti di cui trattasi, come pur sarebbe stato possibile, ma solo la carenza di idonea copertura finanziaria per un periodo pregresso a quello cui si riferiva la deliberazione annullata, non può in questa sede avere rilievo l'aspetto sostanziale della vicenda che il primo giudice ha voluto comunque esaminare.

4) In proposito osserva, tuttavia, il Collegio che secondo indirizzi della Corte di Cassazione cui si richiama parte appellante nell'atto introduttivo di questa fase di giudizio, ribaditi in modo vincolante nel caso di specie con dichiarazione del competente Procuratore della Repubblica (cfr. nota del 30 dicembre 1989 n. 1024/89) e secondo il dato testuale dell'art. 26, quarto comma lett. f), del DPR

347/1983 non appare dubbia la spettanza ai dipendenti degli uffici tecnici comunali chiamati ad accertare violazioni in materia edilizia della indennità di vigilanza in relazione alla riconosciuta qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

5) Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso addì 3 giugno 2003 in camera di consiglio con l'intervento di:

Alfonso Quaranta	Presidente,
Raffaele Carboni	consigliere,
Goffredo Zaccardi	consigliere estensore,
Marco Lipari	consigliere,
Nicolina Pullano	consigliere.

L'ESTENSORE

f.to Goffredo Zaccardi

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 Novembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale